

## **TI\_GERICHTE 80.2014.100 vom 19. März 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-03-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2014.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.100)

FR: TI\_GERICHTE 80.2014.100 du 19 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 80.2014.100 del 19 marzo 2014

### **Regeste**

Procedura: reclamo, termine, mancata deduzione delle spese di malattia per non aver allegato i giustificativi

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

#### **E. 1.2**

Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 4 febbraio 2014, con cui i contribuenti hanno prodotto i documenti giustificativi delle spese mediche indicate nella dichiarazione d'imposta, considerandolo come un reclamo tardivo. L'autorità di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni dei ricorrenti, che lamentano, di fatto, una violazione del loro diritto di essere sentiti, per non essere stati invitati prima a completare la loro dichiarazione, come da "prassi quando qualcosa non è chiaro".

#### **E. 2.1**

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L'art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p.

630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

### **E. 2.2**

Nel caso in esame, i ricorrenti non negano di aver ricevuto la decisione di tassazione del 27 dicembre 2013, né tantomeno contestano che la stessa fosse già passata in giudicato quando hanno prodotto i documenti a sostegno delle spese di malattia richieste in deduzione. Come esposto in precedenza, ritengono piuttosto che lo scritto del 4 febbraio 2014 non costituiva un reclamo, bensì un complemento alla dichiarazione d'imposta, sostenendo quindi che l'autorità di tassazione, prima di adottare la decisione in discussione, avrebbe dovuto richiedergli i giustificativi, come da "prassi quando qualcosa non è chiaro".

### **E. 2.3**

La tesi dei ricorrenti appare, già a prima vista, manifestamente infondata. Non si comprende, in particolare, come si possa considerare lo scritto del 4 febbraio 2014 quale mero complemento alla dichiarazione d'imposta. Di principio, una dichiarazione può essere modificata e/o completata prima che l'autorità di tassazione adotti la propria decisione (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 124 LIFD, p. 1211). Con la sua notificazione, per contro, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per interporre reclamo. Uno scritto come quello in esame, chiaramente posteriore alla decisione di tassazione, deve quindi necessariamente essere considerato un reclamo (come fatto dall'autorità di tassazione) oppure, se si presuppone che la tassazione sia nel frattempo passata in giudicato, una domanda di revisione (art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD). In nessun caso può essere ritenuto un complemento alla dichiarazione d'imposta.

### **E. 2.4**

Incomprensibile è inoltre la critica all'operato dell'autorità di tassazione. Nella procedura fiscale, infatti, vale il principio in base al quale l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre compete ai contribuenti dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3). Spettava quindi ai ricorrenti non soltanto indicare le spese di malattia nella dichiarazione, ma anche debitamente sostanziarle. Come correttamente osservato dall'autorità di tassazione, in occasione dell'udienza del 25 novembre 2014, tale obbligo – diversamente da quanto avviene, per esempio, per gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali oppure per le liberalità a enti di pubblica utilità – è espressamente menzionato nel relativo modulo e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (cfr. p. 27: "I relativi giustificativi [compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.] sono da allegare alla dichiarazione d'imposta"). I ricorrenti non possono quindi rimproverare all'autorità di tassazione una violazione di principi essenziali della procedura, nel senso stabilito dagli art. 232 cpv. 1 lett. b LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD, per il solo fatto di non essere stati invitati a presentare i documenti giustificativi prima che fosse adottata la decisione di tassazione. E, comunque sia, avrebbero potuto farlo nell'ambito della procedura ordinaria di reclamo, senza attendere oltre un mese dalla notificazione della decisione di tassazione (cfr. le decisioni TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1). È qui appena il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In tale prospettiva, non si può in particolar modo ammettere che un contribuente possa contestare

una decisione passata in giudicato sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.

### **E. 3**

Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.